

Omologazione risultati gare del 26/10/2025 - 2^ giornata di ANDATA - 1^ Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Gruppo 1

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
VII RUGBY TORINO SSD A R.L.	-VERONA RUGBY SRL SSD	22 - 48 (3- 7)		Sig. CHIRNOAGA G.
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	26 - 14 (4- 2)		Sig. PICHEO P.
VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD	-UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	31 - 33 (4- 5)		Sig. ROSELLA F.
RUGBY CALVISANO SSD ARL	-CUS TORINO ASD	36 - 30 (3- 3)		Sig. LOCATELLI M.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	-ISWEB AVEZZANO RUGBY	52 - 25 (8- 3)		Sig. BISETTO L.

Gruppo 2

Girone 2				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965	-STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	29 - 29 (4- 4)		Sig. SACCHETTO L.
PIACENZA RUGBY CLUB ASD	-AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	26 - 19 (4- 3)		Sig. PARCIANELLO L.
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	-AMATORI&UNION RUGBY MILANO	21 - 13 (2- 1)		Sig. FAGIOLO R.
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	-CUS MILANO RUGBY ASD	40 - 20 (6- 3)		Sig. CAGNIN F.
RUGBY MILANO ASD	-ASD RUGBY LECCO	43 - 17 (6- 3)		Sig. BOGNANNI E.
(Anticipata al 25/10/2025)				

Girone 3				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY FELTRE	-ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	19 - 31 (3- 3)		Sig. SELMI G.
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	-ASD PESARO RUGBY	8 - 27 (1- 3)		Sig. VIDACKOVIC D.
ASD RUGBY PAESE	-RUGBY BADIA 1981 ASD	29 - 20 (5- 2)		Sig. VINCI F.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-SGD RUGBY CASALE ASD	27 - 33 (4- 4)		Sig. SMUSSI B.
ASD VILLORBA RUGBY	-RUGGERS TARVISIUM ASD	42 - 36 (5- 5)		Sig. ACCIARI P.

Girone 4				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	-ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUM	8 - 27 (1- 4)		Sig. PELLICCIONI E.
US ROMA RUGBY SSD R.L.	-LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD	18 - 46 (2- 6)		Sig. MENGA P.
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	-POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY	3 - 22 (0- 1)		Sig. MIRABELLA F.
FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO	-RNA SSD A R.L.	40 - 27 (5- 4)		Sig. BOCCHINI R.
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	-UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	43 - 7 (7- 1)		Sig. SGARDIOLO G.

Gruppo 1

C L A S S I F I C A	Girone 1										
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	10	2	2	0	0	12	80	37	43	0	2
VERONA RUGBY SRL SSD	10	2	2	0	0	11	85	51	34	0	2
RUGBY CALVISANO SSD ARL	9	2	2	0	0	7	63	47	16	0	2
CUS TORINO ASD	6	2	1	0	1	9	78	64	14	0	2
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	6	2	1	0	1	8	55	51	4	0	2
ISWEB AVEZZANO RUGBY	5	2	1	0	1	9	63	66	-3	0	2
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD	5	2	1	0	1	8	50	58	-8	0	2
VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD	3	2	0	0	2	8	59	81	-22	0	2
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	0	2	0	0	2	4	26	54	-28	0	2
VII RUGBY TORINO SSD A R.L.	0	2	0	0	2	5	36	86	-50	0	2

Gruppo 2**C L A S S I F I C A****Girone 2**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.	10	2	2	0	0	10	68	30	38	0	2
PIACENZA RUGBY CLUB ASD	10	2	2	0	0	10	66	43	23	0	2
RUGBY MILANO ASD	6	2	1	0	1	7	57	38	19	0	2
GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965	4	2	0	1	1	7	48	55	-7	0	2
CUS MILANO RUGBY ASD	4	2	1	0	1	5	45	60	-15	0	2
STADE VALDOTAIN RUGBY ASD	4	2	0	1	1	8	53	69	-16	0	2
ASD RUGBY LECCO	4	2	1	0	1	5	43	62	-19	0	2
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	1	2	1	0	1	4	41	38	3	4-	2
AMATORI RUGBY ALGHERO ASD	1	2	1	0	1	5	40	40	0	4-	2
AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL	0	2	0	0	2	2	23	49	-26	0	2

C L A S S I F I C A**Girone 3**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
SGD RUGBY CASALE ASD	10	2	2	0	0	9	74	43	31	0	2
ASD PESARO RUGBY	9	2	2	0	0	8	61	39	22	0	2
RUGGERS TARVISIUM ASD	7	2	1	0	1	11	76	73	3	0	2
ASD VILLORBA RUGBY	7	2	1	0	1	9	73	70	3	0	2
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	5	2	1	0	1	6	64	54	10	0	2
ASD RUGBY PAESE	5	2	1	0	1	6	45	61	-16	0	2
VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD	5	2	1	0	1	6	43	60	-17	0	2
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	3	2	1	0	1	8	49	48	1	4-	2
RUGBY BADIA 1981 ASD	1	2	0	0	2	4	35	51	-16	0	2
ASD RUGBY FELTRE	1	2	0	0	2	7	50	71	-21	0	2

C L A S S I F I C A**Girone 4**

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	10	2	2	0	0	9	68	42	26	0	2
LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL	9	2	2	0	0	9	73	26	47	0	2
POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD	8	2	2	0	0	3	43	20	23	0	2
CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL	7	2	1	0	1	12	77	48	29	0	2
FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO	6	2	1	0	1	7	57	48	9	0	2
RNA SSD A R.L.	6	2	1	0	1	8	62	60	2	0	2
UNIONE RUGBY FIRENZE ASD	1	2	1	0	1	8	57	62	-5	4-	2
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	0	2	0	0	2	3	23	57	-34	0	2
RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD	0	2	0	0	2	2	16	54	-38	0	2
US ROMA RUGBY SSD R.L.	0	2	0	0	2	5	37	96	-59	0	2

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY BADIA 1981 ASD IN DATA 19 OTTOBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 20 ottobre 2025 (ore 14.47) dal Presidente della società RUGBY BADIA 1981 ASD per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato di Serie A Girone 3, svoltasi domenica 19 ottobre tra la stessa Rugby Badia 1981 ASD (in seguito anche solo Rugby Badia) e la società RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD (in seguito anche solo Rugby Viadana).

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, inviava, in data 21 ottobre 2025, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Rugby Viadana.

Solo la società Rugby Viadana ha provveduto al deposito di note nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 59 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La Rugby Badia con la propria istanza, evidenzia che "...relativamente alla partita di cui all'oggetto, disputata a Badia Polesine Domenica 19 Ottobre 2025, alle ore 15.30, valevole per il Campionato Nazionale Serie A – Gir.3, ai sensi dell'articolo 43 riguardante l'ammissione della prova televisiva relativa ai comportamenti antigiochi, segnaliamo quanto segue: al minuto 60 del secondo tempo della partita, da quanto si evince dalle immagini, il giocatore n.1 bianco a referto Vallesi Bruno entrava in contatto direttamente con la parte superiore (testa) del giocatore del Rugby Badia n.22 (caschetto blu) in modo scorretto e pericoloso senza nessuna intenzione di chiudere il placcaggio come da regolamento.

Giova precisare che il giocatore del Rugby Badia durante l'azione in oggetto di contestazione ha sempre mantenuto una posizione eretta senza abbassare il busto prima dell'impatto.

L'arbitro designato Sig. Cagnin Francesco ha inespugnabilmente sanzionato il giocatore n. 1 del Viadana Rugby solamente con un cartellino giallo.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY BADIA 1981 ASD IN DATA 19 OTTOBRE 2025

Lo stesso direttore di gara nel post-partita rivedendo le immagini ammetterà l'errore avvenuto.

A fare maturare ancor più la decisione di presentare ricorso in questione sono le conseguenze fisiche riportate dal giocatore Matteo Milan del Rugby Badia da tale non fortuito incidente: l'atleta veniva soccorso immediatamente dal medico di campo, Dott. Francesco Vallese il quale constatata la gravità della situazione, prontamente chiamava l'ambulanza in servizio presso l'ospedale civile di Rovigo.

Da accertamenti (come da file allegato) il giocatore Matteo Milan riportava più fratture delle ossa facciali riportando gravi conseguenze tali da richiedere un intervento in urgenza eseguito in data 20 ottobre 2025 presso l'ospedale di Rovigo nel reparto di chirurgia maxillo facciale ed odontoiatrico.

Considerando la gravità dell'accaduto e le conseguenze di carattere sanitario ancora in evoluzione che terranno il giocatore Matteo Milan fuori dal campo ottimisticamente per un lungo periodo.

Vi preghiamo di prendere in considerazione l'accaduto, nonché l'errore arbitrale, in modo di salvaguardare il più possibile l'incolumità dei giocatori durante lo svolgimento delle gare, per far sì che questi episodi siano sempre più derivanti dal caso e non da oggettiva volontarietà".

Il Rugby Badia allegava alla propria istanza documentazione medica nella quale si dà atto dell'intervento di urgenza a cui è stato sottoposto il Sig. Matteo Milan presso l'Ospedale di Rovigo il giorno dopo il match con una prima prognosi temporanea di 20 gg. per frattura delle ossa della faccia, dell'osso nasale e dei denti.

La società Rugby Viadana, invece, con apposita memoria evidenziava la casualità dell'incidente precisando anche che il fatto era stato sanzionato dal direttore di gara *"in risposta al ricorso in oggetto, vogliamo evidenziare l'assoluta casualità ed involontarietà dell'accaduto. Desideriamo altresì precisare che l'azione contestata e oggetto di ricorso, è stata valutata e sanzionata direttamente dal direttore di gara, il quale era perfettamente posizionato per poter valutare l'accaduto. Tutte le considerazioni fatte a fine partita, a nostro avviso, rimangono ininfluenti. Comunque, se si vuole considerare come prova il video inviato, vorremmo evidenziare che nell'uso del rallentatore, se accettato, le azioni vengono amplificate. Analizzando il filmato in questione possiamo notare che:*

- 1- L'azione si sta sviluppando da destra verso sinistra lato Badia*
- 2- La difesa del Viadana, sul passaggio del play-maker del Badia, scala sulla propria destra, sinistra per il Badia.*
- 3- Il ricevitore/portatore di palla del Badia, Milan, cambia direzione stretto sul proprio 10 e all'interno del Vallesi che stava scalando.*
- 4- Il giocatore del Badia, Milan, prima del contatto si abbassa palesemente su entrambe le gambe.*
- 5- Il giocatore del Viadana, Vallesi, esegue chiaramente il placcaggio con la schiena abbassata e piegato sulle gambe con le braccia per cingere l'avversario.*

A nostro avviso si tratta di una normale azione di gioco assolutamente casuale e involontaria che ha causato conseguenze dannose e dolorose anche per noi.

Dispiace tantissimo per l'accaduto e auguriamo a Matteo una completa e pronta guarigione."

*

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. Nonostante, quindi, l'arbitro dell'incontro Sig. Francesco Cagnin - anche contattato telefonicamente - abbia confermato di avere rilevato il fatto, si ritiene che nel caso in esame ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) ultima parte del richiamato art. 41 del Regolamento di Giustizia allorché i fatti violenti abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio del placcaggio alto portato dal giocatore n. 1 del Viadana Rugby Sig. Bruno Vallesi ai danni del giocatore n. 22 del Rugby Badia Sig. Matteo Milan abbia causato lesioni quantomeno gravi, così come documentate dalla società istante, ritiene di procedere ex art. 41 del Regolamento di Giustizia alla visione della clip allegata all'istanza da parte della società Rugby Badia nonché del link del match.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a metà del secondo tempo dopo una ruck in attacco per il Rugby Badia all'altezza della linea dei 10 mt avversari in mezzo al campo, la palla veniva mossa verso sinistra e veniva poi passata dal n. 10 del Badia Rugby al suo compagno di squadra n. 22 che correva verso il pallone. Il portatore di pallone veniva quindi placcato dal n.1 del Viadana Rugby che però impattava in una posizione scomposta con la testa in avanti direttamente sulla testa del n. 22 del Badia Rugby cingendo con le braccia l'avversario poco sotto le spalle e poi cadendo all'indietro. A causa dell'impatto entrambi i giocatori rimanevano a terra e si rendeva necessario l'intervento dei medici di entrambe le squadre. Il n. 22 del Badia Rugby a seguito delle lesioni subite era costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Questo Giudice Sportivo ritiene che le osservazioni e le eccezioni del Viadana Rugby, pur apprezzabili, non possano essere accolte. Ed invero, l'impatto è avvenuto con forza e velocità, il placcatore era in una posizione *upright* e ha impattato con la propria testa direttamente sulla testa del portatore di palla. Non si ravvisa nessuna mitigazione rilevante, perché nonostante il placcaggio sia stato passivo con un tentativo di cingere l'avversario, il placcatore n.1 del Viadana Rugby è sempre alto con il busto e la testa in avanti mentre aveva tempo per eseguire un placcaggio regolare, la linea di corsa del n. 22 del Badia Rugby è stata fin dall'inizio dall'esterno verso il compagno che gli ha passato la palla e non c'è stato alcun significativo e/o improvviso cambio di altezza o di direzione da parte del n. 22 del Badia Rugby.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY BADIA 1981 ASD IN DATA 19 OTTOBRE 2025

Il placcaggio alto realizzato dal n. 1 del Rugby Viadana Sig. Vallesi costituisce, pertanto, un illecito tecnico (violazione dell'art. 27.1 lettera s), *"qualora placchi un avversario in modo pericoloso"*) meritevole di sanzione in quanto ha messo a repentaglio la salute dell'avversario. Alla fattispecie concorre anche l'aggravante prevista dall'art. 27.2 lettera a) *"qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario"*.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza presentata dalla società RUGBY BADIA 1981 ASD e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento, avendo accertato che il tesserato della RUGBY VIADANA 1970 SRL SSD, Sig. Bruno Vallesi, ha realizzato un placcaggio alto che ha causato al giocatore n. 22 del RUGBY BADIA 1981 ASD Sig. Matteo Milan lesioni gravi, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1 lettera s) del Regolamento di Giustizia e lo punisce con 3 (tre) settimane di squalifica;

in ragione della circostanza aggravante di cui all'art. 27.2 lettera a) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare ulteriore di 2 (due) settimane di squalifica;

determinando, pertanto, la sanzione finale a carico del giocatore n. 1 Bruno Vallesi **in 5 (cinque) settimane di squalifica, dal 30 ottobre 2025 al 3 dicembre 2025 compreso.**

Stante l'accoglimento dell'istanza, dispensa l'istante RUGBY BADIA 1981 ASD dal versamento del contributo per accesso alla Giustizia.

Roma, 30 ottobre 2025

(Avv. Francesco Grillo)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE
AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **ARAUJO HARSCH NAHUEL EZEQUIEL**, della CUS TORINO ASD, espulso temporaneamente al 21° del 2°tempo
- **AURIEMMA MAICON AUGUSTO**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 25° del 2°tempo
- **BEZZOLATO TOMMASO**, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 8° del 2°tempo
- **BOLIS JACOPO**, della ASD RUGBY LECCO, espulso temporaneamente al 22° del 1°tempo
- **BROCCIO ANTONIO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo
- **CAMPAGNARO ANTONIO**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 21° del 1°tempo
- **CAMPAGNOLA CARLO ALBERTO**, della VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- **CAMPAGNOLO DAVIDE**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 37° del 1°tempo
- **CASALI ALESSANDRO**, della PIACENZA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- **CHITI RICCARDO**, della UNIONE RUGBY FIRENZE ASD, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- **CORONA GIOVANNI**, della RUGBY MILANO ASD, espulso temporaneamente al 43° del 2°tempo
- **DEL BONO ROCCO**, della LIVORNO RUGBY SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 24° del 1°tempo
- **DI SALVATORE LUCA NICOLAS**, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, espulso temporaneamente al 30° del 2°tempo
- **FIGUCCIA RICCARDO**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 18° del 2°tempo
- **GASPAROTTO MASSIMILIANO**, della RUGGERS TARVISIUM ASD, espulso temporaneamente al 20° del 1°tempo
- **GUEYE PAPE CHEIKHOU**, della AMATORI RUGBY ALGHERO ASD, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **LEKIC MIRALEM**, della PIACENZA RUGBY CLUB ASD, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- **MAMMONE FLAVIO**, della POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo
- **MARANGONI LEONARDO**, della ASD PESARO RUGBY, espulso temporaneamente al 4° del 2°tempo
- **MASTRODOMENICO FEDERICO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo
- **PALAVEZZATI CLEMENTE FACUNDO**, della ASD UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO, espulso temporaneamente al 8° del 1°tempo
- **PASQUALI LUCA**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 40° del 1°tempo
- **PETTINELLI GIACOMO**, della US ROMA RUGBY SSD R.L., espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- **PIASER ALEX**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **PRATICETTI PIETRO**, della RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., espulso temporaneamente al 29° del 1°tempo
- **ROSO MATTEO**, della RUGBY PETRARCA SRL S.D., espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- **RUBINI TOMMASO**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo
- **RUDALLI MATTEO**, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo
- **RUSSO MARCELLO**, della AMATORI RUGBY ALGHERO ASD, espulso temporaneamente al 32° del 2°tempo
- **SACCO ALESSIO**, della LA RUGBY L'AQUILA 2021 SSD ARL, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo
- **SANTARELLI VITTORIO**, della UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD, espulso temporaneamente al 14° del 2°tempo
- **SILVA SORIA FACUNDO**, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso temporaneamente al 26° del 2°tempo
- **SIMIONATO ALESSANDRO**, della ASD RUGBY PAESE, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- **TERZARIOL MARCO**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **TRABUCCO GIACOMO**, della RUGBY CASALE ASD, espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo
- **TRIVILINO RICCARDO**, della CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL, espulso temporaneamente al 24° del 1°tempo
- **ZANETTI DAVIDE**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 17° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **PHELAN JONATHAN EDWARD**, della RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD, espulso temporaneamente al 3° del 2°tempo
- **VACCARI LEANDRO AGUSTIN**, della ASD UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO, espulso temporaneamente al 12° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **BETTINI PIETRO**, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, espulso al 10° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. L) (testata), SEI SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. a) (circ.aggr.colpo alla testa), **OTTO SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 27/10/2025 al 21 Dicembre 2025 compresi)**
- **PESUCCI LORENZO**, della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, espulso al 27° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. s) (placcaggio pericoloso), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. a) (circ.aggr.colpo alla testa), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 27/10/2025 al 16 Novembre 2025 compresi)**
- **TADDEI ENRICO**, della RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., espulso al 19° del 2°tempo, infraz. Artt.027/01 lett. c) (parole offensive reiterate rivolte all'arbitro e GDL), 027/01 lett. j) (bestemmie), **QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 27/10/2025 al 23 Novembre 2025 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **BIANCO FILIPPO**, Dirigente Addetto Arbitro della CUS TORINO ASD, espulso al 30° del 2°tempo, infraz. Art. 028/01 lett. b) (proteste reiterate rivolte all'arbitro), **DIECI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 30/10/2025 al 8 Novembre 2025 compresi)**
- **ZANETTI ANGELO**, tesserato della RUGBY CALVISANO SSD ARL, segnalato dall'arbitro durante la gara "RUGBY CALVISANO SSD ARL - CUS TORINO ASD", infraz. Art. 028/01 lett. c) (insulti rivolti all'arbitro), **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 30/10/2025 al 29 Novembre 2025 compresi)**
- **ZANNIN ANDREA**, Accompagnatore della ASD RUGBY FELTRE, infraz. Art. 028/01 lett. m) (sottoscrizione elenco giocatori non rispondente al vero in merito alla regolare abilitazione dell'assistente allenatore Sig. Dal Pont Alessio, il quale non risulta avere la corretta abilitazione per il Campionato di Serie A Maschile), **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 30/10/2025 al 29 Novembre 2025 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTE

- **RUGBY CALVISANO SSD ARL**, segnalata dall'arbitro, infraz. Art. 30/1 lett. a) (insulti rivolti alla terna arbitrale), MULTA DI EURO 400,00, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 in, **MULTA DI EURO 550,00=(CINQUECENTOCINQUANTA/00).**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**